

**LINEE DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA OSSERVANZA DELLE
DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI EXTRACOMUNITARI CHE INTENDONO
SVOLGERE ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO**

Settembre 2013

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. CONDIZIONI PER LAVORO AUTONOMO.....	2
3. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO	
3.1. DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI - ART. 39, COMMA 3, DPR 394/1999.....	3
3.1.1. CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI NON VIENE RILASCIATA....	4
3.2 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI - ART. 39, COMMA 1, DPR 394/1999	
4. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.....	5
5. FASI DEL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	5
6. ALLEGATI ALLA/E DOMANDA/E.....	6
6.1.DOMANDA/E PRESENTATE DALL'EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA	6
6.1.1. PERMESSO DI SOGGIORNO DEFINITIVO	6
6.1.2. PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO O SEMPLICE RICEVUTA DIRICEZIONE DELLA QUESTURA.....	7
6.2. EXTRACOMUNITARIO NON IN ITALIA: PROCURA/DELEGA	8
7. ALTRI ADEMPIMENTI DELL'EXTRACOMUNITARIO NON DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	8
8. MODELLI ALLEGATI.....	8

1.PREMESSA

Con la presente si intende porre l'attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di Commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia.

Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all'UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.

Si precisa che la Camera di commercio:

- non ha alcuna competenza in tema di extracomunitari che siano interessati allo svolgimento di lavoro subordinato;
- è competente al solo rilascio della dichiarazione dei parametri finanziari (ex art. 39, comma 3, del DPR 394/1999) nonché eventualmente della dichiarazione attinente alla sussistenza dei requisiti allo svolgimento di una certa attività (ex art. 39, comma 1, stessa normativa), nei termini e secondo le modalità sotto specificate;
- non rilascia le dichiarazioni in questione ove l'extracomunitario sia già in possesso:
 - del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
 - del permesso di soggiorno per asilo politico (il Ministero dell'Attività Produttive con nota del 09/12/2002 Prot. 515321 ha equiparato questo permesso al permesso di soggiorno per lavoro autonomo)
 - del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
 - del permesso di soggiorno per motivi umanitari
 - del permesso di soggiorno per motivi familiari
 - del permesso di soggiorno per adozione, affidamento, protezione sussidiaria, attesa di cittadinanzain questi casi, ove si tratti di attività imprenditoriale, il soggetto deve procedere direttamente a domandare l'iscrizione nel Registro Imprese o all'Albo Artigiani secondo le consuete modalità.

2. CONDIZIONI PER LAVORO AUTONOMO

Per poter svolgere un'attività di lavoro autonomo, vengono qui di seguito sommariamente indicate le condizioni necessarie:

- 1) avere i requisiti prescritti dalla legge italiana per la specifica attività (es. iscrizione in albi, elenchi);
- 2) avere risorse adeguate in relazione all'attività che si intende intraprendere (i parametri economici finanziari di riferimento vengono specificati dalla Camera di commercio con la dichiarazione di cui all'art. 39, comma 3, DPR 394/1999, di cui *infra*, al § 3.1);
- 3) avere un'attestazione dell'autorità pubblica competente che non vi sono motivi ostativi allo svolgimento di quella determinata attività, come richiesto dall'art. 39, comma 1, DPR 394/1999. Ove si tratti di attività soggetta a autorizzazione, licenza ecc..., questa attestazione viene rilasciata dalla pubblica amministrazione competente al rilascio della stessa. Ad esempio,

nel caso di commercio al dettaglio la competenza è del Comune in quanto è l'ente cui spetta la verifica della sussistenza dei requisiti all'esercizio di detta attività ex D. LGS. 114/1998.

3. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La competenza della Camera di Commercio cui presentare le relative istanze viene determinata sulla base della **provincia dove si intende svolgere l'attività lavorativa**.

La Circolare n. 3473/C del 29/11/1999 del Ministero Attività Produttive ha specificato che questa competenza sussiste anche in caso di attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo (nella circolare viene fatto specifico riferimento alla dichiarazione dei parametri economico-finanziari di cui *infra*, al § 3.1).

3.1. DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI - ART. 39, COMMA 3, DPR 394/1999

La Camera di Commercio deve emettere la dichiarazione dei **parametri economico-finanziari** di cui all'art. 39, comma 3, del DPR 394/1999, sulla cui base si dichiara che per una determinata attività autonoma ed imprenditoriale occorre avere una certa disponibilità finanziaria (comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale).

Questa dichiarazione viene rilasciata solo per le attività che sono iscrivibili nel Registro Imprese o all'Albo Artigiani.

Si precisa che queste attività sono in generale quelle previste dall'art. 2195 c.c. Trattasi di attività di produzione di beni e/o servizi; di intermediazione nella circolazione dei beni; di trasporto; di attività bancarie e assicurative (sebbene queste siano poco probabili); di attività ausiliarie alle precedenti. Come esempi si possono ricordare le attività artigiane (sartoria, edilizia, falegnameria ecc...), quella di agente o rappresentante di commercio o di procacciatore d'affari, le attività di commercio, al dettaglio e all'ingrosso, e così via.

La dichiarazione viene emessa anche quando l'attività dichiarata è soggetta a licenze o simili, le quali devono essere rilasciate da enti diversi dalla Camera di Commercio. In questo caso, come sopra anticipato e meglio sarà specificato in seguito, al § 3.2, la dichiarazione relativa all'insussistenza di motivi ostativi (art. 39, comma 1, DPR 394/1999) deve essere emessa da quella pubblica amministrazione, spettando alla Camera di Commercio soltanto di dichiarare i relativi parametri economico-finanziari.

La dichiarazione deve essere richiesta anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per "lavoro autonomo" (ad oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai casi di "studio" e "formazione-lavoro").

La Giunta della Camera di Commercio ha definito, con propria deliberazione n.17 del 17.01.2012, in via generale l'importo dei parametri per alcune delle principali categorie di attività. E' poi compito del competente ufficio della Camera di Commercio il rilascio della dichiarazione contenente in concreto l'importo utile per l'esercizio di quella certa attività dichiarata, ma non quello di verificare l'effettivo possesso delle risorse economiche.

Alla verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero provvederà il Ministero degli Affari Esteri d'accordo con il Ministero degli interni.

Presso la Camera di commercio di Biella – Via A.Moro,15/b occorre rivolgersi al Ufficio Albo Artigiani – I° Piano - Numero telefonico 015 3599340

Il fac-simile della domanda in questione è allegato alla presente nota (all. 1).

3.1.1. CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI NON VIENE RILASCIATA

La dichiarazione in questione **NON deve essere rilasciata:**

- a chi è già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l'esercizio di una attività lavorativa;
- a chi intende svolgere attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Questo è facilmente intuibile nel caso, ad es., delle attività autonome professionali (ingegneri, architetti, medici, ecc...); diventa invece complessa la distinzione rispetto alle attività professionali non protette: qui occorre capire se rientrano o meno nell'ambito delle attività d'impresa, come spesso accade per le prestazioni di servizi vari;
- nel caso di lavoro autonomo da svolgere quale socio prestatore d'opera di società o cooperative costituite da meno di tre anni.
- A coloro che vogliono ricoprire la carica di semplice socio o di amministratore di società già in attività; in questo caso la Camera di Commercio –secondo le consuete modalità previste per i certificati- rilascia il certificato di iscrizione della società nel Registro Imprese, nel quale risulta la partecipazione ad essa del socio in questione. Il Ministero degli Affari Esteri con lettera del 13/12/2002 -indirizzata al Ministero delle Attività Produttive- ha precisato che ai fini del rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo occorre anche l'esibizione di copia dell'ultimo bilancio depositato dell'impresa.

Le modalità di emissione di questa dichiarazione nonché i casi in cui la stessa non può essere rilasciata sono specificati dalla Circolare n. 3484/C del 04/04/2000 del Ministero Attività Produttive.

3.2 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI - ART. 39, COMMA 1, DPR 394/1999

Ove l'extracomunitario intenda svolgere un'attività libera –cioè non soggetta a titolo autorizzatorio da parte di altri enti- la dichiarazione attinente la sussistenza dei requisiti ex art. 39, comma 1, DPR 394/1999 viene rilasciata dalla Camera di commercio.

Con essa, la Camera di commercio attesta che non sussistono motivi ostativi al relativo esercizio (cfr. punto 3 del § 2 di cui *sopra*).

Viene rilasciata altresì dalla Camera di commercio qualora si tratti di attività soggetta ad iscrizione in albi, registri elenchi o simili tenuti dalla stessa. In questo caso, la domanda per ottenere la

dichiarazione in questione deve essere presentata all'Ufficio Albo Artigiani che, anche sulla base di pareri richiesti ai vari Uffici (Registro Imprese – Albi – REC) rilascerà il “*Nulla Osta*”.

Naturalmente anche per ottenere il rilascio di questa dichiarazione deve trattarsi di attività imprenditoriale.

La dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività è anche rilasciata ai cittadini extracomunitari che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

Si precisa che in caso di attività il cui svolgimento è soggetto alla sussistenza di requisiti da verificarsi da parte della Camera di Commercio (ad esempio, commercio ingrosso, attività di autoriparazione, pulizia e simili), la Camera rilascia la dichiarazione solo a seguito dell'esito positivo del relativo accertamento (ad esempio, nel caso di commercio ingrosso, occorre che siano rispettati i requisiti morali e professionali prescritti dall'art. 5 del D. LGS. 114/1998) .

Si evidenzia, infine, che, sulla base di quanto previsto nelle direttive ministeriali, la dichiarazione ex art. 39, comma 1, ha **validità di tre mesi dalla data di rilascio**.

Il fac-simile della domanda in questione viene allegato alla presente nota (all. 2).

4. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

I permessi di soggiorno per affari, attività sportiva, cure mediche, invito, lavoro subordinato di tipo artistico, minore età, motivi di giustizia, motivi di studio, motivi religiosi, missione, residenza elettiva, richiesta di asilo politico, tirocinio, turismo, vacanze lavoro **NON** permettono di **lavorare**, ma possono comunque essere **convertiti** in altra tipologia, come appunto quella per lavoro autonomo, presentando istanza alla Questura unitamente all'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro con cui si dichiara che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso determinate per l'anno di riferimento (art. 39, comma 7, del DPR 394/1999).

Anche nel caso di **conversione del permesso di soggiorno**, la Camera di Commercio ha l'onere di emettere la dichiarazione dei parametri economico-finanziari di cui all'art. 39, comma 3, DPR 394/1999 e, ove di sua competenza, la dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività ex art. 39, comma 1, DPR 394/1999 (si rinvia ai §§ 3.1. e 3.2 di cui sopra).

Su questo tema si confronti anche l'art. 14 del DPR 394/1999.

5. FASI DEL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Viene presentata la domanda per la dichiarazione dei parametri economico-finanziari (di cui all'art. 39, comma 3, DPR 394/1999) ed eventualmente quella relativa all'insussistenza dei motivi ostativi (di cui all'art. 39, comma 1, DPR 394/1999) all'Ufficio Artigianato.

Come sopra precisato, ove si tratti di attività soggetta ad iscrizione in albi, registri elenchi o simili tenuti dalla Camera di Commercio, l'Ufficio si avvarrà dei pareri del Registro Imprese/ Albi / REC

Nel caso sia presentata la sola domanda per la dichiarazione dei parametri economico-finanziari, l'imposta di bollo è pari a Euro 3,00. Nel caso in cui vengano presentate entrambe le istanze, l'imposta di bollo della seconda è assorbita dalla prima istanza.

Le domande vengono protocollate. Da questo momento inizia l'istruttoria.

Il termine per il procedimento deve essere il più breve possibile, comunque non superiore ai 30 giorni.

All'esito dell'istruttoria vengono rilasciate le dichiarazioni a firma del Responsabile del procedimento (all. 3 e 4).

Le stesse devono assolvere l'imposta di bollo da Euro 14,62. Pertanto, ove siano state presentate entrambe le domande, occorre essere muniti di ulteriori due marche da bollo –da Euro 14,62- per le relative dichiarazioni.

6. ALLEGATI ALLA/E DOMANDA/E

6.1.DOMANDA/E PRESENTATE DALL'EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA

L'extracomunitario già in Italia deve allegare alla domanda per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra (ex art. 39, comma 3, ed eventualmente anche ex art. 39, comma 1, DPR 394/99) il permesso di soggiorno valido, non scaduto.

Non si ritiene di dover entrare nel merito della motivazione del permesso di soggiorno in quanto occorre solo verificare che sia valido e non scaduto.

Si precisa inoltre che la semplice domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto **non** legittima la richiesta dell'extracomunitario delle dichiarazioni in questione, essendo necessaria l'allegazione del permesso scaduto.

6.1.1. PERMESSO DI SOGGIORNO E IL PERMESSO DI SOGGIORNO "CE"

Il permesso di soggiorno e il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (in breve: "Permesso di soggiorno CE", ex "carta di soggiorno", ora rilasciato allo straniero "extracomunitario" soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni), sono i documenti rilasciati ai cittadini stranieri entrati regolarmente in Italia (quindi in possesso di valido documento di riconoscimento e del visto d'ingresso), che consentono, al cittadino straniero "extracomunitario" che ne risulti in possesso, di soggiornare regolarmente nel territorio italiano

Il permesso di soggiorno CE sostituirà man mano tutte le "carte di soggiorno", viene rilasciato in formato elettronico secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (N.B. quello rilasciato per "motivi umanitari" può essere ancora in formato cartaceo).

Il permesso di soggiorno (quello "normale", non di tipo CE) è sempre accompagnato dal documento di identificazione per stranieri; quest'ultimo rilasciato dal Comune di residenza su "modello conforme", usualmente non valido per l'espatrio, in conformità ai regolamenti comunitari, contiene

l'indicazione del codice fiscale.

Al momento i permessi di soggiorno rilasciati in formato elettronico (o, dal 2008, anche "biometrico", su "modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi" dagli Stati U.E., dotati di un microchip sul quale saranno inseriti almeno due indispensabili indicatori biometrici: uno relativo all'impronta di due dita e l'altro con l'immagine del viso; che potranno essere integrati ulteriormente con la previsione di altri indicatori come, ad esempio, quelli relativi al DNA) dalla Questura non riportano, né all'evidenza né sotto forma di codice alfanumerico, la motivazione del rilascio. In genere i permessi in formato elettronico vengono rilasciati, quasi esclusivamente, per motivi di lavoro e similari (un indizio in tal senso è rilevabile anche dal fatto che la loro durata è in genere superiore ad un anno).

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero (c.d. extracomunitario) si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il rinnovo deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza.

6.1.2. PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO O SEMPLICE RICEVUTA DI RICEZIONE DELLA QUESTURA

La Camera di Commercio **non** può rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 39, commi 1 e 3, DPR 394/1999 nel caso in cui alla relativa domanda sia allegato un permesso di soggiorno provvisorio (quale ad esempio il passaporto con la "striscia blu", che attesta solo che è stata presentata l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno).

Altri casi di permesso di soggiorno provvisorio sono:

- la ricevuta rilasciata dal Commissariato;
- il modello Mod209, *ex* 178bis, dove i dati sono riportati a mano, non è indicata la data di scadenza ed è apposto un timbro arrivo della Questura.

6.2. EXTRACOMUNITARIO NON IN ITALIA: PROCURA/DELEGA

Qualora l'extracomunitario non sia in Italia, le predette domande dovranno essere presentate da un procuratore, che firmerà i modelli contenenti le istanze allegando un suo documento di identità in corso di validità.

La procura/delega deve essere prodotta in originale, deve essere tradotta in italiano e riportare la legalizzazione dell'Autorità Diplomatica italiana all'estero. In merito alla legalizzazione della procura si precisa che la stessa può essere effettuata solo nel modo qui indicato e non con traduzione asseverata dal Tribunale Italiano o simili.

L'Ufficio procede a fare fotocopia della procura, scrivendovi sopra "*visto in originale*", con la data e la firma del funzionario che ha ritirato la pratica.

7. ALTRI ADEMPIMENTI DELL'EXTRACOMUNITARIO NON DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Per opportuna conoscenza, si segnalano qui di seguito in via generale gli altri adempimenti spettanti in capo all'extracomunitario.

☐ **L'extracomunitario non ancora soggiornante in Italia**, dopo aver prodotto alla Questura la/le dichiarazione/i della Camera di Commercio in oggetto, deve:

- 1) richiedere il nulla osta provvisorio per l'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine o di stabile residenza;
- 2) richiedere alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di appartenenza il visto di ingresso. Si noti che il visto di ingresso viene rilasciato ove siano rispettate le condizioni per lavoro autonomo indicate sopra (rispetto alle quali la stessa rappresentanza diplomatica provvederà a rilasciare apposita certificazione ex art. 26 D.LGS. 286/1998) e dopo aver acquisito il nulla osta dal Ministero dell'Interno, degli Affari Esteri e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia;
- 3) richiedere alla Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

☐ **L'extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia**, ove non sia già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve richiedere alla Questura la **conversione** del proprio titolo di soggiorno.

Questa conversione può essere:

- da permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione;
- da permesso di soggiorno che in realtà non consentirebbe di per sé lo svolgimento di un'attività lavorativa (ad es. turismo, affari, ecc...).

8. MODELLI ALLEGATI

1. Richiesta di attestazione dei parametri economico-finanziari (art. 39, comma 3, DPR 394/1999).
2. Richiesta per la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi "Nulla Osta" (art. 39, comma 1, DPR 394/1999).